

DECRETO N. 19301	Del 10/12/2024
Identificativo Atto n. 7491 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	a, sovranita' alimentare e foreste
Oggetto CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CACCI. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	A AL FAGIANO NEGLI ATC N. 1, 2, 4, 5



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, PESCA VAL PADANA

VISTE

- ◆ la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- ◆ la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 e s. m. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria ed in particolare:
 - l'art. 24 comma 2 ove stabilito che: "la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A.C, previ censimenti della fauna stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore".
 - l'art. 34 comma 1 ove stabilito che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente Legge e dal Calendario Venatorio Regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatato tramite preventivi censimenti effettuati con i Comitati di Gestione.
- ◆ la l.r. n. 17/2004, "Calendario venatorio regionale";
- ♦ il decreto n. 10452 del 10/07/2024 "Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2024-2025, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.";
- ◆ la D.G.R. n. XII/2774 del 15/07/2024 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025" e in particolare l'allegato 2 alla stessa che dispone altresì che per la stagione venatoria 2024-2025:
 - "Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri":
 - > qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo
 - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC;
 - al completamento del piano di prelievo approvato".



RICHIAMATI

- Il Decreto regionale n. 15714 del 21/10/2024 per l'ATC 1 CR
- Il Decreto regionale n. 15717 del 21/10/2024 per l'ATC 2 CR
- Il Decreto regionale n. 15711 del 21/10/2024 per l'ATC 3 CR
- Il Decreto regionale n. 15721 del 21/10/2024 per l'ATC 4 CR
- Il Decreto regionale n. 15723 del 21/10/2024 per l'ATC 5 CR
- Il Decreto regionale n. 15724 del 21/10/2024 per l'ATC 6 CR
- II Decreto regionale n. 15725 del 21/10/2024 per l'ATC 7 CR

con cui sono stati approvati i rispettivi piani di prelievo della fauna stanziale per la stagione venatoria 2024/2025;

PRESO ATTO delle richieste di chiusura anticipata della caccia al fagiano, acquisite agli atti, pervenute dagli ATC 1 CR, 2 CR, 4 CR, 5 CR rispettivamente:

- dal giorno 13/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, giovedì 12 Dicembre 2024) per l' ATC 2 CR e ATC 4 CR;
- dal giorno 31/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedi 30 Dicembre 2024) per l' ATC 1 CR;
- dal giorno 31/12/2024 per il solo fagiano femmina, (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedi 30 Dicembre 2024) per l' ATC 5 CR;

PRESO ATTO ALTRESI' che tali richieste sono motivate, dall'attuale consistenza faunistica della specie nei territori di caccia e nelle aree di tutela, desunta dal monitoraggio dei capi abbattuti e dai censimenti faunistici, che mostrano un generale calo dei capi di selvaggina ancora presenti sul territorio, che si ritiene prioritario tutelare ai fini di una corretta gestione faunistica, nonché per garantire sufficienti potenzialità riproduttive per la prossima stagione;

RITENUTO PERTANTO per i motivi sopra indicati, di accogliere le richieste sopraccitate, disponendo la chiusura anticipata della caccia alle specie fagiano, come di seguito indicato:

- dal giorno 13/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, giovedì 12 Dicembre 2024) per l' ATC 2 CR e ATC 4 CR;
- dal giorno 31/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedì



30 Dicembre 2024) per l' ATC 1 CR;

 dal giorno 31/12/2024 per il solo fagiano femmina, (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedi 30 Dicembre 2024) per l' ATC 5 CR;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge (L.R. 26/93 e disposizioni attuative);

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

• la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR N° 1929 Seduta del 26/02/2024 - II PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024, con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;

per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente recepiti:

DECRETA

- 1. di disporre per le motivazioni sopra esposte, la chiusura anticipata della caccia alle specie fagiano, come di seguito indicato:
 - dal giorno 13/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, giovedì 12 Dicembre 2024) per l' ATC 2 CR e ATC 4 CR;
 - dal giorno 31/12/2024 (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedi 30 Dicembre 2024) per l' ATC 1 CR;
 - dal giorno 31/12/2024 per il solo fagiano femmina, (ultimo giorno di caccia alla specie indicata, lunedi 30 Dicembre 2024) per l' ATC 5 CR;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento agli ATC interessati e alla Polizia Provinciale.
- 3. di invitare i comitati di gestione degli ATC 1 CR, 2, CR 4 e CR 5 a dare la più tempestiva e capillare informazione ai propri associati della decisione di cui al presente provvedimento;
- 4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso



straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge